

Circolare mensile Eutekne

OTTOBRE 2018: NOVITÀ.....2

1	Dati derivanti dallo “spesometro” - Anomalie con le dichiarazioni IVA - Comunicazioni ai contribuenti.....	2
2	Costituzione di un Gruppo IVA - Requisiti - Chiarimenti	3
3	Esportatori abituali - Superamento del <i>plafond</i> IVA - Versamento dell'imposta accertata - Detrazione - Condizioni	4
4	Disciplina IRAP delle attività agricole connesse - Chiarimenti.....	5
5	Credito d'imposta per investimenti pubblicitari - Ulteriori chiarimenti	6
6	Soggetti che svolgevano l'attività di agente o rappresentante di commercio - Iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA - Riapertura del termine	7
7	Trasferte fuori dal Comune - Biglietti aerei/ferroviari elettronici acquistati direttamente dal datore di lavoro - Non imponibilità - Documentazione necessaria	8
8	Detrazioni per interventi di riqualificazione energetica e antisismici - Imprese minori - Modalità di pagamento delle spese.....	8
9	Detrazione per gli interventi antisismici - Demolizione e fedele ricostruzione dell'immobile - Asseverazione tardiva	9
10	Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica - Cessione della detrazione.....	10
11	Cessione delle eccedenze di imposta in sede di consolidato fiscale - Visto di conformità - Chiarimenti	11
12	Vendite “porta a porta” - Punti cassa esterni al punto vendita - Trasmissione telematica dei corrispettivi - Ammissibilità	12
13	Sistemi di sosta automatizzati - Obbligo di conservazione dei “ <i>report</i> di scassetamento”	12
14	Attività socio-educative svolte da un'azienda agricola - Esenzione IVA.....	13
15	Note di variazione IVA - Concordato preventivo con continuità aziendale	14
16	<i>Patent box</i> - Canoni relativi all'utilizzo del servizio <i>web cloud</i> - Esclusione	14
17	<i>Start up</i> innovative - Requisiti alternativi - Privativa industriale - Divieto di riutilizzo del medesimo brevetto da parte di più soggetti	14
18	Regime degli impatriati - Rientro dopo il distacco all'estero - Condizioni per beneficiare dell'agevolazione	15
19	Fatture ricevute e conservate in modalità elettronica - Attribuzione del numero di protocollo IVA... 16	
20	Cessione di partecipazioni con valore economico negativo	16

NOVEMBRE 2018: PRINCIPALI ADEMPIMENTI..... 17

1	<p>DATI DERIVANTI DALLO “SPESOMETRO” - ANOMALIE CON LE DICHIARAZIONI IVA - COMUNICAZIONI AI CONTRIBUENTI</p> <p>Con il provv. 8.10.2018 n. 237975, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti soggetti passivi IVA e della Guardia di Finanza le informazioni riguardanti possibili anomalie derivanti dal confronto tra i dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicati all’Agenzia delle Entrate dai contribuenti stessi e dai loro clienti soggetti passivi IVA, ai sensi del c.d. “spesometro” (art. 21 del DL 78/2010, anteriormente alla sostituzione operata dal DL 193/2016, conv. L. 225/2016); • indicati dai contribuenti nella dichiarazione annuale IVA, da cui risulterebbe che abbiano ommesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito.
1.1	<p>CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI</p> <p>Le comunicazioni relative al confronto tra i dati dello “spesometro” e le dichiarazioni annuali IVA contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il codice fiscale, la denominazione e il cognome e nome del contribuente; • il numero identificativo della comunicazione e l’anno d’imposta; • il codice atto; • il totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi IVA e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali comunicate dal contribuente stesso (queste ultime al netto dell’IVA determinata secondo l’aliquota ordinaria), ai sensi del suddetto art. 21 del DL 78/2010; • le modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata, resi disponibili nel “Cassetto fiscale”. <p>Informazioni di dettaglio</p> <p>All’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate, denominata “Cassetto fiscale”, sono infatti consultabili, da parte del contribuente, i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il protocollo identificativo e la data di invio della dichiarazione IVA, per il periodo d’imposta oggetto di comunicazione, nella quale le operazioni attive risultano parzialmente o totalmente omesse; • la somma algebrica dell’ammontare complessivo delle operazioni riportate nei righi VE24, colonna 1 (Totale imponibile), VE31 (Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d’intento), VE32 (Altre operazioni non imponibili), VE33 (Operazioni esenti), VE35, colonna 1 (Operazioni con applicazione del <i>reverse charge</i>), VE37, colonna 1 (Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi) e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione) della suddetta dichiarazione IVA; • l’importo della somma delle operazioni relative: <ul style="list-style-type: none"> – alle cessioni di beni e prestazioni di servizi comunicate dai clienti soggetti passivi IVA ai sensi del suddetto art. 21 del DL 78/2010; – alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali, comunicate dal contribuente stesso ai sensi del citato art. 21 del DL 78/2010 e considerate al netto dell’IVA determinata secondo l’aliquota ordinaria; • l’ammontare delle operazioni attive che non risulterebbero riportate nella suddetta dichiarazione IVA; • i dati identificativi dei clienti soggetti passivi IVA (denominazione/cognome e nome e codice fiscale); • l’ammontare degli acquisti comunicati da ciascuno dei suddetti clienti; • i dati identificativi dei consumatori finali comunicati dal contribuente (denominazione/cognome e nome e codice fiscale); • l’ammontare delle cessioni o prestazioni comunicate dal contribuente per ciascuno dei suddetti consumatori finali.

1.2	<p>MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI</p> <p>Le suddette comunicazioni sono trasmesse ai contribuenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • agli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) attivati dagli stessi; • ovvero per posta ordinaria, nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco INI-PEC istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico. <p>Le informazioni in esame sono inoltre rese disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.</p>
1.3	<p>SEGNALAZIONE DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI</p> <p>Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può:</p> <ul style="list-style-type: none"> • richiedere informazioni; • ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in grado di giustificare la presunta anomalia.
1.4	<p>REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI COMMESSE</p> <p>I contribuenti possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi mediante il ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.</p> <p>Cause ostative al ravvedimento</p> <p>Si ricorda che il ravvedimento operoso può ora avvenire indipendentemente dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziate le attività di controllo da parte dell'Amministrazione fiscale, purché non sia ancora stato notificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un "avviso bonario" a seguito di liquidazione automatizzata della dichiarazione, ai sensi dell'art. 54-<i>bis</i> del DPR 633/72; • un atto di accertamento.
2	<p>COSTITUZIONE DI UN GRUPPO IVA - REQUISITI - CHIARIMENTI</p>
	<p>Con i principi di diritto n. 4 e 5 pubblicati il 15.10.2018, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla verifica della sussistenza dei vincoli "finanziario" ed "economico", di cui all'art. 70-<i>ter</i> del DPR 633/72, in capo ai soggetti passivi che intendono costituire un Gruppo IVA ai sensi del Titolo V-<i>bis</i> del medesimo decreto. Ulteriori precisazioni circa l'ambito soggettivo di applicazione del nuovo istituto sono stati forniti con il principio di diritto n. 7 pubblicato il 19.10.2018.</p>
2.1	<p>QUADRO NORMATIVO</p> <p>Ai sensi dell'art. 70-<i>bis</i> del DPR 633/72, possono costituire un Gruppo IVA, agendo come un unico soggetto d'imposta, i soggetti passivi stabiliti in Italia, esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrono congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'art. 70-<i>ter</i> del suddetto decreto.</p> <p>La possibilità di costituire un Gruppo IVA è ammessa già a partire dall'1.1.2019. A tal fine, la relativa opzione deve essere esercitata entro il 15.11.2018 da parte di tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti, mediante la presentazione del modello AGI/1, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.9.2018 n. 215450.</p>
2.2	<p>SOGGETTI ESCLUSI DAL GRUPPO IVA</p> <p>Con il principio di diritto 15.10.2018 n. 4, è stato chiarito che la partecipazione a un Gruppo IVA è preclusa, in veste di "soggetto controllato", a un ente avente la forma giuridica di associazione, non essendo possibile ravvisare, rispetto allo stesso, la sussistenza del vincolo finanziario di cui all'art. 70-<i>ter</i> co. 1 del DPR 633/72.</p> <p>Infatti, chiarisce l'Amministrazione finanziaria, nella definizione di "vincolo finanziario", l'art. 70-<i>ter</i> co. 1 del DPR 633/72 fa riferimento alla nozione generale di controllo "di diritto", diretto e indiretto, di cui all'art. 2359 co. 1 n. 1 c.c., secondo cui "<i>sono considerate società controllate le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria</i>".</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>Ne consegue che la partecipazione a un Gruppo IVA è preclusa, in veste di “controllati”, ai soggetti passivi IVA non costituiti in forma societaria per i quali non possono trovare applicazione le regole concernenti l’esercizio del diritto di voto in base alla disciplina cui fa riferimento l’art. 2359 co. 1 n. 1 c.c. È il caso degli enti associativi, il cui organo assembleare non può assimilarsi all’assemblea ordinaria delle società di capitali cui si riferisce l’art. 2359 co. 1 n. 1 c.c.</p> <p>In presenza dei requisiti previsti, tali soggetti possono partecipare a un Gruppo IVA soltanto in qualità di enti controllanti.</p>
<p>2.3</p>	<p>IRRILEVANZA DEL CODICE ATECO PER LA VERIFICA DEL VINCOLO ECONOMICO</p> <p>Ai fini della verifica del vincolo economico di cui all’art. 70-ter co. 2 del DPR 633/72, per la costituzione di un Gruppo IVA occorre, tra l’altro, verificare lo svolgimento di “un’attività principale dello stesso genere” da parte dei soggetti passivi.</p> <p>Con il principio di diritto 15.10.2018 n. 5, è stato chiarito che, al fine di tale verifica, non può essere attribuita rilevanza determinante all’attività risultante dal codice ATECO indicato dal soggetto passivo in sede di inizio attività, dovendosi invece tener conto delle attività indicate quale oggetto sociale nell’atto costitutivo dello stesso. Non rileva, inoltre, la circostanza che tali attività non siano temporaneamente esercitate.</p>
<p>2.4</p>	<p>SOCIETÀ NEOCOSTITUITE AMMESSE AL GRUPPO IVA</p> <p>Con il principio di diritto 19.10.2018 n. 7, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso la partecipazione al Gruppo IVA anche da parte delle società neocostituite, purché le stesse siano qualificabili come soggetti passivi ai fini dell’imposta, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 70-bis del DPR 633/72.</p> <p>L’Agenzia precisa che tale condizione può considerarsi ricorrente quando la società abbia posto in essere atti idonei a manifestare l’intenzione di esercitare un’attività economica, come l’effettuazione di spese di investimento o di attività programatorie.</p> <p>Con il medesimo principio di diritto 7/2018 è stato chiarito che un Gruppo IVA calcola il <i>pro rata</i> di detrazione al pari di ogni altro soggetto passivo d’imposta, vale a dire secondo le disposizioni di cui agli artt. 19 co. 5 e 19-bis del DPR 633/72.</p> <p>Per quanto concerne il primo anno di operatività, la percentuale di detrazione è determinata in via presuntiva, fatto salvo il conguaglio di fine anno.</p> <p>Si precisa, però, che il calcolo del <i>pro rata</i> “provvisorio” del Gruppo IVA va effettuato “<i>impiegando criteri coerenti con la natura del soggetto passivo d’imposta unico e con le regole che disciplinano le operazioni poste in essere per il tramite dei suoi membri</i>”.</p>
<p>3</p>	<p>ESPORTATORI ABITUALI - SUPERAMENTO DEL PLAFOND IVA - VERSAMENTO DELL’IMPOSTA ACCERTATA - DETRAZIONE - CONDIZIONI</p>
	<p>Con la risposta a interpello 5.10.2018 n. 28, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa la possibilità, per un esportatore abituale, di detrarre, ai sensi dell’art. 60 co. 7 del DPR 633/72, l’IVA accertata a seguito di splafonamento e versata in esito ad un accordo di conciliazione giudiziale ex art. 48 del DLgs. 546/92.</p>
<p>3.1</p>	<p>QUADRO NORMATIVO</p> <p>L’art. 60 co. 7 del DPR 633/72 consente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da un lato, al cedente o prestatore, di rivalersi nei confronti dei cessionari o committenti dell’imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica, purché a seguito del pagamento dell’imposta stessa, delle sanzioni e dei relativi interessi; • dall’altro, al cessionario o committente, di detrarre l’imposta così addebitata, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui l’IVA è stata corrisposta e alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell’operazione originaria.
<p>3.2</p>	<p>DETRAZIONE DA PARTE DELL’ESPORTATORE ABITUALE</p> <p>Nell’ambito della circ. 17.12.2013 n. 35, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in ossequio al principio di neutralità del tributo, il diritto alla detrazione dell’IVA da parte del cessionario o committente spetta, ai sensi dell’art. 60 co. 7 del DPR 633/72, anche nelle ipotesi in cui il debitore d’imposta è individuato in quest’ultimo, anziché, come</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>ordinariamente previsto, nel cedente o prestatore. Vale a dire anche qualora l'imposta accertata non sia stata riaddebitata in via di rivalsa.</p> <p>Tale ipotesi ricorre, fra l'altro, quando l'imposta accertata riguarda acquisti effettuati in sospensione d'imposta ex art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72. Infatti, l'art. 7 del DLgs. 471/97 dispone che, in caso di dichiarazione di intenti rilasciata in mancanza dei presupposti di legge, la responsabilità dell'omesso pagamento del tributo ricade esclusivamente sui cessionari o committenti che hanno rilasciato la dichiarazione medesima.</p>
<p>3.3</p>	<p>IVA DETRAIBILE IN ASSENZA DI AUTOFATTURA</p> <p>Con la risposta a interpello 5.10.2018 n. 28, l'Agenzia delle Entrate precisa che, stante quanto affermato con la citata circ. 35/2013, qualora a seguito dell'accertamento l'esportatore abituale abbia versato l'intero ammontare dell'imposta dovuta, nonché le sanzioni e gli interessi, mediante conciliazione giudiziale ex art. 48 del DLgs. 546/92, la stessa imposta può essere detratta "direttamente", ai sensi dell'art. 60 co. 7 del DPR 633/72, prescindendo dall'emissione dell'autofattura.</p>
<p>4</p>	<p>DISCIPLINA IRAP DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE - CHIARIMENTI</p>
	<p>Nella risposta a interpello 4.10.2018 n. 23, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sul regime IRAP applicabile all'attività di sgombero neve eseguita da un produttore agricolo per conto del Comune e principalmente svolta col trattore normalmente impiegato per la propria attività.</p> <p>Inoltre, sono state illustrate le modalità applicative della deduzione forfetaria di cui all'art. 11 co. 4-bis del DLgs. 446/97 nell'ipotesi di esercizio contestuale di attività soggette e non soggette al tributo.</p>
<p>4.1</p>	<p>QUALIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI SGOMBERO NEVE</p> <p>È stato precisato che l'attività di sgombero neve per conto del Comune, principalmente svolta col trattore impiegato per l'esercizio dell'attività agricola, è qualificabile come attività a questa connessa e, come tale, resta soggetta ad IRAP anche dopo il 2015. La conclusione dell'Agenzia si fonda sul quadro normativo e interpretativo sotto riepilogato.</p> <p>Regime IRAP dei produttori agricoli dal 2016</p> <p>Per effetto delle novità introdotte dalla L. 208/2015 (legge di bilancio 2016), dal 2016 non sono più soggetti passivi IRAP (art. 3 co. 2 lett. c-bis) del DLgs. 446/97):</p> <ul style="list-style-type: none"> • i soggetti che esercitano un'attività agricola ai sensi dell'art. 32 del TUIR; • i soggetti di cui all'art. 8 del DLgs. 227/2001 (cioè cooperative e loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali); • le cooperative agricole e della piccola pesca e i loro consorzi (di cui all'art. 10 del DPR 601/73). <p>L'esclusione da IRAP in esame riguarda tutte le attività per le quali, fino al 2015, si è applicata l'aliquota ridotta dell'1,9% (circ. Agenzia delle Entrate 20/2016, cap. IV, § 1). Tenuto conto di tale precisazione, dal 2016 sono esclusi da IRAP i soggetti che esercitano un'attività agricola rientrante nei limiti dell'art. 32 del TUIR, indipendentemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalla natura giuridica rivestita (persone fisiche, società di persone o società di capitale); • dalla circostanza di operare, o meno, pure in altri settori (es. industriale, assicurativo, commerciale, ecc.); • dalla determinazione, o meno, del reddito su base catastale ai sensi dello stesso art. 32 del TUIR. <p>Soggetti ancora sottoposti ad IRAP dal 2016</p> <p>Restano soggette ad IRAP, atteso che scontano l'aliquota ordinaria del 3,9%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le attività di agriturismo; • le attività di allevamento, con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari (vale a dire, oltre il limite fissato dall'art. 32 co. 2 lett. c) del TUIR);

<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • le attività connesse rientranti nell'art. 56-<i>bis</i> del TUIR. <p>Quota del valore della produzione netta escluso da IRAP</p> <p>In caso di svolgimento di attività agricole connesse ai sensi dell'art. 56-<i>bis</i> del TUIR, il valore della produzione da escludere da tassazione è calcolato sulla base del rapporto tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ammontare dei ricavi e proventi riferibili all'attività agricola nei limiti di cui al citato art. 32 del TUIR; • l'ammontare complessivo dei ricavi e proventi rilevanti ai fini IRAP.
<p>4.2</p>	<p>DEDUZIONE FORFETARIA PER SOGGETTI MINORI</p> <p>Ai sensi dell'art. 11 co. 4-<i>bis</i> del DLgs. 446/97, i soggetti passivi IRAP (escluse le Amministrazioni pubbliche e gli altri enti ex art. 3 co. 1 lett. e-<i>bis</i>) dello stesso DLgs. 446/97), il cui valore della produzione netta non eccede 180.999,91 euro, possono dedurre determinati importi variabili in relazione a definiti scaglioni di base imponibile. Laddove siano svolte attività soggette e attività non soggette al tributo (come nella fattispecie oggetto di interpello), la deduzione compete relativamente alla base imponibile riferibile alle attività, diverse da quella agricola, produttrici di reddito d'impresa.</p>
<p>5</p>	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI - ULTERIORI CHIARIMENTI</p>
	<p>Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito ulteriori risposte a quesiti in relazione al credito d'imposta per investimenti pubblicitari di cui all'art. 57-<i>bis</i> del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017). Sul tema è intervenuta anche l'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 18.10.2018 n. 38.</p>
<p>5.1</p>	<p>IMPORTO AGEVOLABILE</p> <p>L'importo da considerare ai fini dell'agevolazione è costituito dall'ammontare delle spese di pubblicità al netto dell'IVA, se detraibile. In caso di IVA indetraibile, l'importo da considerare ai fini dell'agevolazione è costituito dall'ammontare complessivo della spesa pubblicitaria (imponibile + IVA).</p>
<p>5.2</p>	<p>MODALITÀ DI PAGAMENTO</p> <p>Sono consentiti i pagamenti effettuati con qualsiasi mezzo, non essendo previste specifiche modalità di pagamento delle fatture relative agli investimenti agevolabili.</p>
<p>5.3</p>	<p>FATTURE DA SOCIETÀ CONCESSIONARIE</p> <p>Modificando il precedente orientamento, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha chiarito che le somme complessivamente fatturate da società concessionarie della raccolta pubblicitaria sono interamente ammissibili ai fini del calcolo del credito d'imposta, in quanto costituiscono, per l'operatore economico committente, l'effettiva spesa sostenuta per l'acquisto degli spazi. Sono, invece, escluse le spese sostenute dagli operatori economici che scelgano di avvalersi di servizi di consulenza o intermediazione, trattandosi di servizi accessori.</p>
<p>5.4</p>	<p>AGENZIE DI STAMPA</p> <p>Gli investimenti pubblicitari sul sito <i>web</i> di un'agenzia di stampa sono ammissibili a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la relativa testata giornalistica sia registrata presso il competente Tribunale civile ovvero presso il Registro degli operatori della comunicazione; • la testata sia dotata della figura del direttore responsabile.
<p>5.5</p>	<p>GIORNALI DIGITALI</p> <p>Ai fini dell'applicazione del credito d'imposta agli investimenti pubblicitari sulla stampa <i>on line</i>, contrariamente al tenore letterale del DPCM 16.5.2018 n. 90, non rilevano i requisiti previsti dall'art. 7 del DLgs. 70/2017. L'investimento pubblicitario può quindi avvenire anche su giornali digitali che non hanno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • determinate caratteristiche tecnologiche; • contenuti che possono essere usufruiti a pagamento.

<p>5.6</p>	<p>ATTESTAZIONE DELLE SPESE L'attestazione sull'effettuazione delle spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non deve essere prodotta in relazione alla "comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", ma soltanto in relazione alla "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati"; • non deve essere presentata con il modello ma soltanto conservata dal richiedente.
<p>5.7</p>	<p>SOCIETÀ DI NUOVA COSTITUZIONE Con la risposta a interpello 18.10.2018 n. 38, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che una società di nuova costituzione non può beneficiare del credito d'imposta, posto che, in assenza di investimenti pregressi, non viene soddisfatto il requisito dell'investimento "incrementale".</p> <p>Esempio Una società costituita il 16.12.2016 ha sostenuto nel 2017 spese per investimenti pubblicitari. In mancanza di dati storici di confronto, secondo l'Agenzia "appare non appropriato considerare meritevole di agevolazione l'investimento nel suo complesso con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2017". Resta fermo che tale soggetto potrà beneficiare del credito d'imposta per le spese eventualmente sostenute nell'anno 2018, purché risulti rispettata la condizione relativa all'incremento dell'investimento compiuto.</p>
<p>6</p>	<p>SOGGETTI CHE SVOLGEVANO L'ATTIVITÀ DI AGENTE O RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO - ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE E NEL REA - RIAPERTURA DEL TERMINE</p>
	<p>In attuazione del DLgs. 26.3.2010 n. 59, con il DM 26.10.2011, pubblicato sulla G.U. 13.1.2012 n. 10 ed entrato in vigore il 13.5.2012, sono state disciplinate le modalità di iscrizione nel Registro delle imprese e nel Repertorio economico amministrativo (REA) dei soggetti esercitanti l'attività di agente o rappresentante di commercio, disciplinata dalla L. 3.5.85 n. 204, a seguito della soppressione del relativo ruolo presso le Camere di commercio.</p> <p>In relazione ai soggetti iscritti nel suddetto ruolo alla data del 13.5.2012, l'iscrizione e l'aggiornamento della posizione nel Registro delle imprese e nel Repertorio economico amministrativo (REA) doveva avvenire entro il 13.5.2013, termine successivamente prorogato al 30.9.2013 dal DM 23.4.2013.</p> <p>L'art. 11-ter del DL 25.7.2018 n. 91, conv. L. 21.9.2018 n. 108, ha riaperto tale termine al 31.12.2018.</p> <p>La novità è stata oggetto di chiarimenti da parte del Ministero dello Sviluppo economico con la circ. 19.10.2018 n. 3709/C.</p>
<p>6.1</p>	<p>AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA RIAPERTURA La riapertura al 31.12.2018 del termine per l'iscrizione e l'aggiornamento della posizione nel Registro delle imprese e nel Repertorio economico amministrativo (REA) riguarda solo i soggetti esercitanti l'attività di agente o rappresentante di commercio, disciplinata dalla L. 3.5.85 n. 204.</p> <p>Sono quindi esclusi dalla riapertura, anche se era stata prevista un'analoga disciplina, i soggetti che svolgevano l'attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediatore commerciale e di affari, disciplinata dalla L. 3.2.89 n. 39, a seguito della soppressione del relativo ruolo presso le Camere di commercio; • mediatore marittimo, disciplinata dalla L. 12.3.68 n. 478, a seguito della soppressione del relativo ruolo interprovinciale presso le Camere di commercio; • spedizioniere, disciplinata dalla L. 14.11.41 n. 1442, a seguito della soppressione del relativo elenco autorizzato presso le Camere di commercio.
<p>6.2</p>	<p>ADEMPIMENTI PER GLI AGENTI O RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO Come chiarito dal Ministero dello Sviluppo economico con la circ. 19.10.2018 n. 3709/C, a seguito della riapertura disposta dal DL 91/2018 convertito, i soggetti</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>esercitanti l'attività di agente o rappresentante di commercio, disciplinata dalla L. 3.5.85 n. 204, sia che fossero stati attivi che inattivi alla data del 13.5.2012, entro il 31.12.2018 potranno far valere la loro pregressa iscrizione nel soppresso ruolo quale requisito professionale abilitante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per iscriversi al Registro delle imprese, al fine dell'immediato avvio dell'attività; • ovvero per transitare nell'apposita sezione del Repertorio economico amministrativo (REA), al fine di mantenerlo valido per un'eventuale, futuro, avvio o ripresa dell'attività.
<p>7</p>	<p>TRASFERTE FUORI DAL COMUNE - BIGLIETTI AEREI/FERROVIARI ELETTRONICI ACQUISTATI DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO - NON IMPONIBILITÀ - DOCUMENTAZIONE NECESSARIA</p>
	<p>L'Agenzia delle Entrate, nell'ambito della risposta a interpello 4.10.2018 n. 22, ha chiarito che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51 co. 5 del TUIR, le spese di trasporto pagate direttamente dal datore di lavoro, in occasione di trasferte fuori del territorio comunale dei propri dipendenti, in relazione a biglietti aerei/ferroviari elettronici non allegati alla nota spese, sempre che l'estratto conto contenga tutti gli elementi necessari a provare l'effettivo spostamento del dipendente.</p>
<p>7.1</p>	<p>CARATTERISTICHE DELL'ESTRATTO CONTO Nel caso di specie, l'estratto conto cartaceo, attestato dal dipendente, individuava per ciascuna transazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la data d'acquisto del biglietto aereo/ferroviario, il nome del passeggero e il codice identificativo del dipendente, il centro di costo, il codice identificativo del viaggio; • il prestatore d'opera, con descrizione della prestazione; ad esempio, per gli acquisti di biglietti aerei, la ragione sociale della compagnia aerea, il numero del biglietto elettronico, la classe di prenotazione, la data della partenza/<i>check-in</i>, l'itinerario di viaggio; • la valuta e l'importo pagato.
<p>7.2</p>	<p>CONSERVAZIONE DEI BIGLIETTI ELETTRONICI I documenti di trasporto dovranno comunque essere conservati in formato elettronico al fine di un eventuale riscontro in sede di controllo.</p>
<p>8</p>	<p>DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ANTISISMICI - IMPRESE MINORI - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE</p>
	<p>Con la risposta a interpello 23.10.2018 n. 46, l'Agenzia delle Entrate ha precisato quali modalità di pagamento devono essere utilizzate dalle c.d. "imprese minori" al fine di beneficiare delle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica e di adeguamento antisismico.</p>
<p>8.1</p>	<p>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ANTISISMICI - SOGGETTI BENEFICIARI Sia per gli interventi di riqualificazione energetica di cui ai co. 344 - 347 dell'art. 1 della L. 296/2006, sia per quelli antisismici previsti dall'art. 16 co. 1-<i>bis</i> - 1-<i>sexies</i>1 del DL 4.6.2013 n. 63, la relativa detrazione può essere fruita anche dai soggetti titolari di reddito d'impresa. Tra i soggetti titolari di reddito d'impresa che possono beneficiare delle agevolazioni in discorso si annoverano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli imprenditori individuali; • le società di persone (snc, sas); • le società di capitali (srl, spa, sapa, società cooperative e società di mutua assicurazione); • gli enti commerciali.
<p>8.2</p>	<p>TITOLARI DI REDDITO D'IMPRESA - PERIODO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA Riguardo ai lavori di riqualificazione energetica, in diversi documenti di prassi (circ.</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>Agenzia delle Entrate 36/2007, § 5, e 29/2013, § 1.2) è stato affermato che per imputare il sostenimento della spesa (cui consegue il diritto alla detrazione) ad un determinato periodo d'imposta occorre distinguere la tipologia di soggetti beneficiari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da un lato, per le persone fisiche non imprenditori, inclusi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, per i quali si applica il principio di cassa, rileva la data di esecuzione del bonifico; • dall'altro, le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, per i quali si applica il criterio di competenza economica, rileva la data di ultimazione della prestazione (a prescindere dalla data di avvio dell'intervento e dalla data di effettuazione dei pagamenti).
<p>8.3</p>	<p>TITOLARI DI REDDITO D'IMPRESA - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE</p> <p>In relazione alle modalità di pagamento, l'Agenzia delle Entrate ha più volte ribadito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i soggetti che non sono titolari di reddito d'impresa (es. persone fisiche, società semplici) devono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale "agevolato" (anche <i>on line</i>); • i soggetti titolari di reddito d'impresa (es. snc, sas e società di capitali) non sono vincolati al pagamento delle spese a mezzo bonifico e possono farvi fronte anche tramite altre modalità (es. assegno bancario o postale).
<p>8.4</p>	<p>IMPRESE MINORI</p> <p>Con la risposta in commento, l'Agenzia ha precisato che le c.d. "imprese minori", che applicano il regime di contabilità semplificata e per le quali rileva il principio di cassa, seppur siano titolari di reddito d'impresa, devono effettuare il pagamento mediante bonifico "agevolato" per la fruizione della detrazione fiscale. La conclusione cui giunge l'Amministrazione finanziaria si basa sostanzialmente sul fatto che per tali imprese rileva il principio di cassa.</p> <p>Le medesime conclusioni riguardano anche le imprese minori che esercitano l'opzione prevista dall'art. 18 co. 5 del DPR 600/73, a fronte della quale i ricavi e le spese rilevano ai fini fiscali in base alla data di registrazione della fattura.</p> <p>In ogni caso, quindi, le imprese minori, che pur generano reddito d'impresa, devono pagare le spese agevolate mediante bonifico bancario o postale "agevolato" ed il diritto alla detrazione della spesa sorge nell'anno in cui il pagamento è stato effettuato.</p>
<p>9</p>	<p>DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI ANTISISMICI - DEMOLIZIONE E FEDELE RICOSTRUZIONE DELL'IMMOBILE - ASSEVERAZIONE TARDIVA</p>
	<p>Nella risposta a interpello 11.10.2018 n. 31, l'Agenzia delle Entrate si è occupata dell'asseverazione che deve essere allegata alla SCIA per poter fruire delle maggiori detrazioni fiscali (nella misura del 70% e 80%) spettanti nel caso vengano svolti interventi antisismici negli edifici.</p> <p>Per i lavori volti all'adozione di misure antisismiche di cui alla lett. i) dell'art. 16-<i>bis</i> co. 1 del TUIR che consentono di fruire della detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute entro il 31.12.2018 (a regime la detrazione è del 36%), infatti, l'art. 16 del DL 4.6.2013 n. 63 prevede un potenziamento delle agevolazioni nel caso in cui gli edifici sui quali sono eseguiti gli interventi siano ubicati in zone ad elevato rischio sismico.</p>
<p>9.1</p>	<p>DETRAZIONE NELLE ZONE SISMICHE AD ALTA PERICOLOSITÀ PER LE SPESE SOSTENUTE DALL'1.1.2017 AL 31.12.2021</p> <p>Per le spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021, se gli edifici sono ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3), la detrazione spetta nella misura del 50%, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000,00 euro per unità immobiliare per ciascun anno, che deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.</p> <p>Nello specifico, per beneficiare dell'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le procedure autorizzatorie devono essere iniziate dopo l'1.1.2017; • gli edifici devono essere ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3 di cui all'OPCM 20.3.2003 n. 3274);

<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • gli interventi antisismici di cui alla lett. i) dell'art. 16-<i>bis</i> co. 1 del TUIR devono riguardare costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive; • le spese devono essere sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021.
<p>9.2</p>	<p>POTENZIAMENTO DELLA DETRAZIONE PER ALCUNI INTERVENTI NELLE ZONE SISMICHE AD ALTA PERICOLOSITÀ</p> <p>L'aliquota della detrazione aumenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al 70%, nel caso in cui dalla realizzazione degli interventi il rischio sismico dell'immobile si riduca sino a determinare il passaggio a una classe di rischio inferiore; • all'80%, nel caso in cui gli interventi determinino il passaggio dell'immobile a due classi di rischio inferiori. <p>Se la classe di rischio non migliora il <i>bonus</i> è del 50%.</p> <p>Gli interventi antisismici che possono fruire della maggiore detrazione del 70% o dell'80% non hanno un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite di 96.000,00 euro spettante per tutti gli interventi di cui all'art. 16-<i>bis</i> del TUIR.</p> <p>Per poter beneficiare dell'agevolazione del 70% o dell'80%, il DM 28.2.2017 n. 58 ha definito le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità di attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi realizzati.</p> <p>Nel citato decreto è stabilito che la riduzione del rischio sismico deve essere asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza.</p> <p>Inoltre, il progettista dell'intervento strutturale deve asseverare la classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato. Il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, contenente la menzionata asseverazione, deve poi essere allegato alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare allo sportello unico competente.</p>
<p>9.3</p>	<p>INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E FEDELE RICOSTRUZIONE A SEGUITO DI EVENTI SISMICI</p> <p>Considerato che la ris. Agenzia delle Entrate 27.4.2018 n. 34 ha successivamente chiarito che possono beneficiare delle detrazioni del 70% o dell'80% anche gli interventi di demolizione e fedele ricostruzione dell'immobile (sempreché siano rispettate tutte le condizioni previste dalla norma agevolativa e che dal titolo amministrativo attestante i lavori risulti che consistono in interventi di recupero edilizio e non in una nuova costruzione), è possibile che alcuni contribuenti avessero già presentato una SCIA senza allegare l'asseverazione relativa al miglioramento della classe di rischio. Anche per questi casi, precisa l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello 31/2018, un'asseverazione tardiva della riduzione della classe di rischio sismico dell'edificio non consente di beneficiare delle detrazioni "potenziate" del 70% e dell'80% previste in relazione ad alcuni interventi antisismici.</p>
<p>10</p>	<p>DETRAZIONE IRPEF/IRES PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - CESSIONE DELLA DETRAZIONE</p>
	<p>Con la risposta a interpello 31.10.2018 n. 56, l'Agenzia delle Entrate è tornata ad affrontare il tema della cessione della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'art. 14 del DL 63/2013.</p> <p>Per le spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2017, la possibilità di cedere la detrazione in argomento riguardava soltanto gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti sulle parti comuni di edifici condominiali.</p> <p>Per le spese sostenute dall'1.1.2018, invece, ai sensi dei riformulati co. 2-<i>ter</i> e 2-<i>sexies</i> dell'art. 14 del DL 63/2013 ad opera della legge di bilancio per l'anno 2018, le detrazioni IRPEF/IRES spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici possono essere cedute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia nel caso di interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali; • sia nel caso di interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari.

<p>10.1</p>	<p>SOGGETTI PRIVATI A CUI PUÒ ESSERE CEDUTA LA DETRAZIONE</p> <p>Riprendendo i chiarimenti forniti nelle circ. 18.5.2018 n. 11 e 23.7.2018 n. 17, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che gli "altri soggetti privati" cui viene ceduta la detrazione devono avere un collegamento con l'intervento e, dunque, con il rapporto che ha originato il diritto all'agevolazione (tale collegamento deve essere valutato con riferimento sia alla cessione originaria che a quella successiva).</p> <p>Tale collegamento non può ravvisarsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel mero rapporto di parentela tra il soggetto che ha sostenuto le spese e il cessionario (neppure se la detrazione viene ceduta ad un parente in linea retta); • in caso di donazione dal padre al figlio della nuda proprietà dell'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di riqualificazione (in questo caso, tuttavia, si rendono applicabili le regole riguardanti il trasferimento della detrazione nel caso di cessione tra vivi dell'immobile, di cui all'art. 9-<i>bis</i> co. 2 del DM 19.2.2007).
<p>10.2</p>	<p>AMBITO APPLICATIVO DEI CHIARIMENTI</p> <p>Tali chiarimenti si applicano alle cessioni del credito che sono intervenute successivamente ad essi, seppur riguardino spese sostenute nel 2017.</p>
<p>11</p>	<p>CESSIONE DELLE ECCEDENZE DI IMPOSTA IN SEDE DI CONSOLIDATO FISCALE - VISTO DI CONFORMITÀ - CHIARIMENTI</p>
	<p>Con le risposte a interpello 23.10.2018 n. 49, 50 e 51, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'apposizione del visto di conformità al modello REDDITI SC e al modello CNM in caso trasferimento alla capogruppo del credito IRES maturato prima dell'opzione per il consolidato fiscale.</p>
<p>11.1</p>	<p>CESSIONE DELLE ECCEDENZE NEL CONSOLIDATO E APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ</p> <p>I contribuenti che utilizzano in compensazione c.d. "orizzontale" nel modello F24 i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP, per importi superiori a 5.000,00 euro, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito.</p> <p>Nell'ipotesi di cessione alla società capogruppo in sede di consolidato fiscale dei crediti utilizzabili in compensazione ex art. 7 co. 1 lett. b) del DM 1.3.2018, nonché delle eccedenze di imposta ricevute ai sensi dell'art. 43-<i>ter</i> del DPR 602/73, viene precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il visto di conformità deve essere apposto nel modello REDDITI SC del soggetto cedente, per "certificare" i crediti di importo superiore a 5.000,00 euro maturati prima dell'esercizio dell'opzione e successivamente trasferiti al consolidato per il pagamento dell'IRES del gruppo; • il visto è necessario anche laddove il soggetto cedente sia la società capogruppo che presenta il modello CNM e anche nel caso in cui detti crediti abbiano la stessa "natura" (IRES) del debito che estinguono per effetto della compensazione (IRES del gruppo); • la società consolidante deve apporre il visto di conformità al modello CNM, qualora proceda a compensare i crediti ricevuti per un ammontare superiore a 5.000,00 euro; in tal caso i controlli da effettuare sono limitati al solo riscontro dell'ammontare del credito ceduto, indicato in dichiarazione, con il suo utilizzo in compensazione.
<p>11.2</p>	<p>REGOLARIZZAZIONE DELL'OMESSA APPOSIZIONE DEL VISTO SULLA DICHIARAZIONE</p> <p>Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'omessa apposizione del visto può essere sanata con la presentazione di una dichiarazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • correttiva, entro il termine di scadenza ordinario, senza applicazione di alcuna sanzione, neppure di natura formale; • integrativa, ai sensi dell'art. 2 co. 8 del DPR 322/98, con applicazione della sanzione da 250,00 a 2.000,00 euro di cui all'art. 8 co. 1 del DLgs. 471/97, eventualmente ridotta per effetto del ravvedimento operoso.

<p><i>segue</i></p>	<p>Qualora il credito sia stato utilizzato in compensazione “orizzontale” in misura superiore a 5.000,00 euro e la dichiarazione integrativa risulti presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nei primi 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario, resta applicabile la sola sanzione di cui al suddetto art. 8 del DLgs. 471/97; • successivamente al decorso del suddetto termine, si applica anche la sanzione per la compensazione di crediti esistenti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti, pari al 30% del credito utilizzato, di cui all’art. 13 co. 4 del DLgs. 471/97, la quale potrà essere anch’essa oggetto di ravvedimento operoso.
<p>12</p>	<p>VENDITE “PORTA A PORTA” - PUNTI CASSA ESTERNI AL PUNTO VENDITA - TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI - AMMISSIBILITÀ</p>
	<p>Con la risposta a interpello 25.10.2018 n. 53, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine alla trasmissione telematica dei corrispettivi da parte dei soggetti passivi che effettuano vendite “porta a porta” certificando le operazioni mediante terminali telematici (computer portatile e POS) utilizzati al di fuori dei singoli punti vendita.</p>
<p>12.1</p>	<p>QUADRO NORMATIVO L’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 (nel testo previgente alle modifiche apportate dal DL 119/2018) prevede per i commercianti al minuto ex art. 22 del DPR 633/72 la possibilità di optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate, dotandosi degli appositi Registratori Telematici. Il provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2016 n. 182017, in attuazione del suddetto regime opzionale, ha stabilito che i soggetti passivi dotati di più di tre punti cassa per singolo punto vendita possono trasmettere i corrispettivi a partire da un unico Registratore Telematico (c.d. “Server di consolidamento - RT”) che funge da “punto di raccolta” dei dati per l’effettuazione di un unico invio, e che è necessariamente collocato presso il punto vendita.</p>
<p>12.2</p>	<p>PUNTI CASSA ESTERNI AL PUNTO VENDITA Con la risposta 25.10.2018 n. 53, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche una società che esercita attività di commercio al dettaglio mediante incaricati “porta a porta”, i quali certificano le operazioni attraverso un apposito terminale (computer portatile e POS) collegato al Registratore Telematico collocato presso la filiale di riferimento, può optare per l’invio dei corrispettivi telematici avvalendosi delle specifiche modalità previste per i soggetti dotati di più punti cassa per singolo punto vendita. La circostanza che i diversi punti cassa (terminali) non siano collocati all’interno del singolo punto vendita (filiale) non costituisce un ostacolo ai fini della trasmissione dei dati richiesti dal regime opzionale. Occorre, tuttavia, che il sistema adottato dalla società garantisca la sicurezza e inalterabilità dei dati trasmessi, nonché la possibilità per le autorità preposte di effettuare controlli efficaci.</p>
<p>13</p>	<p>SISTEMI DI SOSTA AUTOMATIZZATI - OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DEI “REPORT DI SCASSETTAMENTO”</p>
	<p>Con la risposta a interpello 24.10.2018 n. 48, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi di conservazione ai fini fiscali dei soggetti che esercitano attività di gestione di parcheggi con sistemi automatizzati.</p>
<p>13.1</p>	<p>QUADRO NORMATIVO L’Agenzia delle Entrate ricorda che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i soggetti che gestiscono distributori di biglietti di trasporto e di sosta non sono obbligati alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015; • il DM 30.7.2009 ha equiparato la gestione dei dati fiscali memorizzati delle macchine emettitrici di titoli di trasporto a quella dei titoli di parcheggio. <p>Pertanto, ai sensi dell’art. 2 del DM 30.7.2009, i gestori di autoparcheggi sono obbligati, tra l’altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ad annotare su apposito registro le vendite dei documenti di sosta;

<p>segue</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ad annotare sul registro dei corrispettivi ex art. 24 del DPR 633/72, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei documenti di sosta, l'ammontare globale dei corrispettivi relativi a ciascun mese; • ad annotare sul medesimo registro dei corrispettivi, entro il primo giorno non festivo successivo a quello di effettuazione delle operazioni (con riferimento a tale giorno), l'ammontare complessivo dei corrispettivi percepiti attraverso le apparecchiature meccaniche, informatizzate o strumenti similari.
<p>13.2</p>	<p>OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DEL “REPORT DI SCASSETTAMENTO”</p> <p>In considerazione di quanto disposto con il DM 30.7.2009, il gestore del parcheggio è tenuto a eseguire annotazioni simili a quelle che deriverebbero dal giornale di fondo di cui all'art. 2 del DM 30.6.92, assumendo a tal fine rilevanza qualunque documento che consenta di giustificare le annotazioni e di controllarne la correttezza, come il c.d. “report di scassetamento”.</p> <p>Tale documento riporta, infatti, la “<i>somma dei mezzi fisici di pagamento incassati nella sessione ed il valore complessivo storico</i>”, nonché la “<i>memorizzazione su memoria non volatile dei totali corrispettivi storici</i>”.</p> <p>Occorre, perciò, che il “report di scassetamento” sia oggetto di conservazione da parte del soggetto passivo, non deponendo in senso contrario la circostanza che tale documento non sia espressamente citato dall'art. 22 del DPR 600/73, che reca disposizioni in materia di tenuta e conservazione delle scritture contabili ai fini delle imposte dirette. Quest'ultima disposizione, infatti, lascia fermo l'obbligo di conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai sensi delle altre leggi tributarie o di leggi speciali, non sostituendosi, bensì aggiungendosi, alle disposizioni dettate in altri ambiti, come quelle dettate ai fini IVA dall'art. 39 del DPR 633/72.</p>
<p>14</p>	<p>ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE SVOLTE DA UN'AZIENDA AGRICOLA - ESENZIONE IVA</p>
	<p>Con la ris. Agenzia delle Entrate 16.10.2018 n. 77 è stata riconosciuta l'esenzione IVA alle prestazioni socio-educative a favore di minori rese da un'azienda agricola che stipula apposite convenzioni con i Comuni. La predetta azienda agricola è iscritta, fra l'altro, nei registri regionali delle “Fattorie didattiche” e in quello delle “Fattorie sociali”.</p>
<p>14.1</p>	<p>ESENZIONE IVA PER LE PRESTAZIONI PROPRIE DI BREFOTROFI, ORFANOTROFI, ASILI, CASE DI RIPOSO E SIMILI</p> <p>Ai sensi dell'art. 10 co. 1 n. 21 del DPR 633/72, sono operazioni esenti IVA “<i>le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie</i>”.</p> <p>Nella risoluzione in esame è stato precisato che tale disposizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha carattere oggettivo, pertanto non è richiesta una qualità particolare nel soggetto prestatore; • si fonda sull'art. 132 della direttiva 2006/112/CE, che subordina l'esenzione IVA alla sussistenza del carattere sociale dell'attività svolta; • può riguardare anche strutture “simili” a quelle espressamente menzionate finalizzate all'accoglienza.
<p>14.2</p>	<p>APPLICAZIONE DELL'ESENZIONE IVA ALLE PRESTAZIONI RESE DALL'AZIENDA AGRICOLA</p> <p>Alla luce di quanto descritto, nella risoluzione 77/2018 è stato chiarito che si applica il regime di esenzione IVA alle prestazioni rese dall'azienda agricola, in quanto l'attività svolta dalla stessa ha natura e finalità “<i>essenzialmente sociali, assistenziali e di mero soccorso a favore della gioventù</i>”, tale da essere assimilabile a quella svolta dalle istituzioni assistenziali espressamente richiamate dall'art. 10 co. 1 n. 21 del DPR 633/72.</p>

15	NOTE DI VARIAZIONE IVA - CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE
	Con la risposta a interpello 30.10.2018 n. 54, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa le note di variazione emesse dai creditori nel concordato preventivo con continuità aziendale al fine di recuperare l'IVA relativa al credito oggetto della falcidia.
15.1	<p>CHIARIMENTI DI PRASSI FORNITI PER IL CONCORDATO PREVENTIVO</p> <p>A fronte della riduzione dei crediti non assistiti da privilegio per effetto della procedura di concordato preventivo, nella ris. Agenzia delle Entrate 17.10.2001 n. 161 è stato precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il creditore è legittimato a emettere una nota di variazione per adeguare l'IVA al corrispettivo effettivamente incassato; • la registrazione della nota di variazione riguardante un debito sorto prima dell'avvio della procedura concorsuale, tuttavia, non comporta per il debitore l'obbligo di rispondere verso l'Erario di un debito per il quale si sono già prodotti gli effetti estintivi del concordato preventivo. <p>Nella risposta a interpello in esame, l'Agenzia delle Entrate ha osservato che tale chiarimento è stato ribadito nella successiva circ. 7.4.2017 n. 8 e risulta coerente con la formulazione vigente dell'art. 26 co. 2 del DPR 633/72 e dell'art. 185, par. 2, della direttiva 2006/112/CE, anche alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia UE 22.2.2018 causa C-396/16.</p>
15.2	<p>APPLICABILITÀ AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE</p> <p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta in esame, ha chiarito che i chiarimenti di prassi sopra richiamati sono applicabili anche al concordato preventivo con continuità aziendale (art. 186-<i>bis</i> del RD 267/42).</p>
16	PATENT BOX - CANONI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEL SERVIZIO WEB CLOUD - ESCLUSIONE
	Con la risposta a interpello 25.10.2018 n. 52, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicabilità del regime di "Patent box" con riferimento ai canoni relativi all'utilizzo del servizio <i>web cloud</i> , approfondendo quanto in precedenza chiarito nell'ambito della ris. 9.3.2017 n. 28.
16.1	<p>REQUISITO DELLA "PREROGATIVA AUTORIALE"</p> <p>Lo sviluppo, il mantenimento e l'accrescimento del <i>software</i> individuano attività con "prerogativa autoriale" quando contestualmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • possono essere svolte in via esclusiva dal proprietario del diritto; • accrescono il valore economico del <i>software</i>; • sono finalizzate alla realizzazione di una funzione, nuova rispetto al bene principale e originale rispetto agli <i>standard</i> del settore, giuridicamente tutelabile; • siano il frutto di un intervento unico nel suo genere non riconducibile a funzioni già presenti nel <i>software</i> stesso.
16.2	<p>SERVIZIO WEB CLOUD</p> <p>Il servizio <i>web cloud</i> non è assimilabile a un'attività di sviluppo, mantenimento e accrescimento del <i>software</i> con prerogativa autoriale, non essendo soddisfatti i suddetti requisiti.</p> <p>Pertanto, il canone per l'utilizzo del servizio <i>cloud</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non rientra tra i ricavi agevolabili, qualora incluso nel canone di concessione del <i>software</i>; • non rappresenta un'attività di ricerca e sviluppo finalizzata allo sviluppo, al mantenimento nonché all'accrescimento del valore del <i>software</i> stesso.
17	START UP INNOVATIVE - REQUISITI ALTERNATIVI - PRIVATIVA INDUSTRIALE - DIVIETO DI RIUTILIZZO DEL MEDESIMO BREVETTO DA PARTE DI PIÙ SOGGETTI
	Con la circ. 2.10.2018 n. 348960, il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai requisiti "alternativi" qualificanti la <i>start up</i> innovativa.

17.1	<p>RAPPORTO TRA REQUISITI DELLA PRIVATIVA INDUSTRIALE E SPESE DI RICERCA E SVILUPPO</p> <p>In merito ai requisiti relativi alla privativa industriale e alle spese in ricerca e sviluppo, è stato precisato che si tratta di elementi alternativi tra di loro e non cumulativi (come, invece, nel caso della PMI innovativa).</p> <p>Pertanto, è sufficiente la sussistenza di uno solo di essi, senza esserne comunque vietata la compresenza.</p>
17.2	<p>PRIVATIVA INDUSTRIALE</p> <p>Con specifico riguardo alla privativa industriale, tale requisito può afferire alla società sia in qualità di titolare, di depositario o di licenziatario.</p> <p>In quest'ultimo caso si verifica una scissione tra titolarità in capo ad un soggetto e licenza in capo ad altro soggetto.</p> <p>Si precisa, però, che la privativa industriale può rilevare come requisito abilitante la <i>start up</i> innovativa solo una volta, dal titolare o dal licenziatario, non potendo essere speso a tali fini da un titolare, da un licenziatario e da vari sub-licenziatari.</p>
18	<p>REGIME DEGLI IMPATRIATI - RIENTRO DOPO IL DISTACCO ALL'ESTERO - CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELL'AGEVOLAZIONE</p>
	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 5.10.2018 n. 76 e la risposta a interpello 23.10.2018 n. 45, superando il proprio precedente orientamento, considera agevolabile mediante il regime degli impatriati ex art. 16 co. 2 del DLgs. 147/2015 anche il caso di rientro dopo il distacco all'estero, ancorché a determinate condizioni.</p>
18.1	<p>PRECEDENTE ORIENTAMENTO</p> <p>L'Agenzia delle Entrate, nell'ambito della circ. 23.5.2017 n. 17 (Parte II, § 3.1), ha precisato che il <i>"beneficio non compete ai soggetti che rientrano in Italia dopo essere stati in distacco all'estero ed aver acquisito la residenza estera per il periodo di permanenza richiesto dalla norma. Ciò in quanto il loro rientro, avvenendo in esecuzione delle clausole del preesistente contratto di lavoro, si pone in sostanziale continuità con la precedente posizione di lavoratori residenti in Italia e, pertanto, non soddisfa la finalità attrattiva della norma"</i>.</p> <p>Secondo tale posizione, la fattispecie di distacco determinava sempre l'esclusione dall'agevolazione.</p>
18.2	<p>ACCESSO AL BENEFICIO PER I LAVORATORI DISTACCATI - CONDIZIONI</p> <p>Nella ris. 76/2018 e nell'interpello 45/2018, l'Agenzia delle Entrate ha invece precisato che il suddetto orientamento non preclude, tuttavia, la possibilità di valutare specifiche ipotesi in cui il rientro in Italia non sia conseguenza della naturale scadenza del distacco ma sia determinato da altri elementi funzionali alla <i>ratio</i> della norma agevolativa.</p> <p>Ciò può verificarsi, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel caso in cui il distacco sia più volte prorogato e la sua durata nel tempo determini quindi un affievolimento dei legami con il territorio italiano e un effettivo radicamento del dipendente nel territorio estero; • nel caso in cui il rientro in Italia del dipendente non si ponga in continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia; il dipendente, pertanto, al rientro assume un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all'estero. <p>In tali ipotesi, in presenza di tutti i requisiti richiesti dall'art. 16 del DLgs. 147/2015, l'Agenzia delle Entrate ritiene che le peculiari condizioni di rientro dall'estero dei dipendenti consentano ai lavoratori in posizione di distacco l'accesso al beneficio.</p>
18.3	<p>FATTISPECIE</p> <p>Con riferimento alla specifica fattispecie oggetto della ris. 76/2018, il lavoratore dipendente è un cittadino italiano in possesso di un titolo di laurea, trasferitosi all'estero dal 2004 per distacco e rientrato nel settembre 2015 con l'attribuzione di un nuovo ruolo.</p> <p>Secondo l'Agenzia, per quanto sopra esposto, fermo restando il rispetto dei presupposti di cui all'art. 16 co. 2 del DLgs. 147/2015, tale soggetto può beneficiare dell'agevolazione in argomento dal 2016, anno di acquisizione della residenza fiscale in Italia ai sensi dell'art. 2 del TUIR.</p>

19	FATTURE RICEVUTE E CONSERVATE IN MODALITÀ ELETTRONICA - ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI PROTOCOLLO IVA
	Con la risposta a interpello 11.10.2018 n. 34, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alla procedura di ricezione, protocollazione, registrazione e conservazione delle fatture d’acquisto adottata dalla società istante.
19.1	<p>CORRELAZIONE UNIVOCA FRA FATTURA RICEVUTA E ANNOTAZIONE NEL REGISTRO IVA</p> <p>Richiamando la prassi precedente (circ. Agenzia delle Entrate 19.10.2005 n. 45 e ris. Agenzia delle Entrate 10.4.2017 n. 46), nella risposta in esame è stato precisato che la correlazione univoca fra la fattura ricevuta e l’annotazione nel relativo registro IVA può essere garantita attraverso il riporto su quest’ultimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del numero di protocollo IVA distinto per società e attribuito al momento dell’annotazione; • del VIM (“<i>Vendor Invoice Management</i>”) <i>number</i> associato virtualmente alle fatture dal sistema gestionale adottato; • del numero progressivo e univoco attribuito alla fattura dal fornitore. <p>Deve essere possibile anche effettuare la stampa riepilogativa dei VIM <i>number</i> e dei relativi dati associati, fra i quali il numero che il fornitore ha attribuito alla fattura.</p>
19.2	<p>CONSERVAZIONE IN MODALITÀ ELETTRONICA DELLE FATTURE</p> <p>In relazione alla conservazione elettronica dei documenti informatici non vi è l’obbligo di una loro materializzazione su supporti fisici per considerarli giuridicamente esistenti ai fini delle disposizioni tributarie (circ. Agenzia delle Entrate 24.6.2014 n. 18). Secondo quanto chiarito nella risposta in esame, tale principio vale a prescindere dal fatto che si tratti di fatture elettroniche o di documenti creati e/o inviati con strumenti elettronici.</p>
20	CESSIONE DI PARTECIPAZIONI CON VALORE ECONOMICO NEGATIVO
	<p>Secondo la risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate 19.10.2018 n. 39, se all’atto della cessione di una partecipazione le parti hanno attribuito alla società ceduta un valore economico negativo, in considerazione delle perdite future che la società stessa ragionevolmente produrrà, le somme che il cedente corrisponde all’acquirente rappresentano un costo fiscale negativo della partecipazione.</p> <p>L’acquirente contabilizza l’operazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • iscrivendo a zero (o ad un valore simbolico, tipicamente un euro), la partecipazione; • contabilizzando un credito verso il cedente; • iscrivendo, quale contropartita del credito, un fondo per oneri. <p>Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’intero ammontare di tale fondo (pari al valore negativo rilevato all’atto dell’acquisizione), “<i>in quanto strettamente connesso alla specifica partecipazione cui inerisce</i>”, costituisce una componente negativa del costo della partecipazione.</p> <p>Successiva cessione della partecipazione</p> <p>Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, per il calcolo delle future plusvalenze e minusvalenze occorre partire da tale costo fiscale negativo.</p> <p>Per i soggetti operanti in regime di impresa la plusvalenza fiscale può beneficiare della <i>participation exemption</i> anche se, dal punto di vista contabile, essa non trova contropartita in una plusvalenza (ciò accade se l’acquirente della partecipazione con valore economico negativo ha iscritto in bilancio la partecipazione a zero e la cede al corrispettivo di zero), quanto piuttosto nei proventi contabilizzati a Conto economico a fronte dello storno del fondo per la copertura delle perdite della partecipata.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
10.11.2018	Consegna modelli 730/2018 integrativi	<p>I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale, che hanno elaborato modelli 730/2018 integrativi, devono consegnare al contribuente la copia del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modello 730/2018 integrativo elaborato; • relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3).
12.11.2018	Trasmissione telematica modelli 730/2018 integrativi	<p>I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale, che hanno elaborato modelli 730/2018 integrativi, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i modelli 730/2018 integrativi elaborati; • la comunicazione dei risultati contabili dei modelli 730/2018 integrativi elaborati (modelli 730-4 integrativi), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.
15.11.2018	Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA	<p>Il Rappresentante del Gruppo IVA deve presentare direttamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate, tramite l'apposita applicazione disponibile sul relativo sito Internet, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, sottoscritta da tutti i partecipanti, con effetto a decorrere dal 2019.</p> <p>Se la dichiarazione viene inviata successivamente, la costituzione del Gruppo IVA ha effetto dal 2020.</p> <p>In relazione ai Gruppi Bancari Cooperativi, il termine per la presentazione della dichiarazione di costituzione del Gruppo IVA, con effetto dal 2019, scade il 31.12.2018.</p>
16.11.2018	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le ritenute alla fonte operate nel mese di ottobre 2018; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di ottobre 2018 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2018 non è di almeno 500,00 euro.</p>
16.11.2018	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al mese di ottobre 2018; • versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.11.2018	Versamento IVA terzo trimestre 2018	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2018; • versare l'IVA a debito, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi. <p>È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
16.11.2018	Versamento IVA terzo trimestre 2018	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale "per natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2018; • versare l'IVA a debito, senza maggiorazione di interessi.
16.11.2018	Versamento rata saldo IVA	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2017 (modello IVA 2018):</p> <ul style="list-style-type: none"> • la nona rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2018; • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 2.7.2018; • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2018.
16.11.2018	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2018 e IRAP 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 2.7.2018; • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2018; in caso di rideterminazione del numero delle rate ai sensi del DPCM 10.8.2018, deve essere versata l'ultima delle quattro rate previste, con applicazione dei relativi interessi; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.8.2018.
16.11.2018	Contributi INPS artigiani e commercianti	<p>I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento della terza rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi"), relativa al trimestre luglio-settembre 2018.</p> <p>Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell'INPS (www.inps.it).</p>
16.11.2018	Rata premi INAIL	<p>I datori di lavoro e i committenti devono versare la quarta rata dei premi INAIL:</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> dovuti a saldo per il 2017 e in acconto per il 2018; con applicazione dei previsti interessi.
16.11.2018	Tributi apparecchi da divertimento	<p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; in relazione agli apparecchi e congegni installati ad ottobre 2018.
19.11.2018	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2018 e IRAP 2018	<p>I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle somme dovute a saldo per il 2017 o in acconto per il 2018, relative ai modelli REDDITI 2018 e IRAP 2018, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 20.8.2018, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> va effettuato entro il 30.9.2019; comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali. <p>Se entro il 20.8.2018 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> con riferimento alla ordinaria scadenza, senza la maggiorazione dello 0,4%, del 2.7.2018; entro il 30.9.2019; con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
26.11.2018	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> relativi al mese di ottobre 2018, in via obbligatoria o facoltativa; mediante trasmissione telematica. <p>I soggetti che, nel mese di ottobre 2018, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> i modelli relativi al mese di ottobre 2018, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; mediante trasmissione telematica. <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018.</p>
28.11.2018	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2018 e IRAP 2018	<p>I soggetti IRES "solari" che hanno effettuato insufficienti versamenti delle somme dovute a saldo per il 2017 o in acconto per il 2018, relative ai modelli REDDITI 2018 e IRAP 2018, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 30.8.2018, possono rego-</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<p>larizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • va effettuato entro il 30.9.2019; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali. <p>Se entro il 30.8.2018 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con riferimento alla ordinaria scadenza, senza la maggiorazione dello 0,4%, del 31.7.2018; • entro il 30.9.2019; • con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
30.11.2018	Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA	<p>I soggetti passivi IVA, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre luglio-settembre 2018; • in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. <p>I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.</p>
30.11.2018	Versamenti per la "mini voluntary disclosure"	<p>Le persone fisiche che erano residenti all'estero (iscritte all'AIRE) e i lavoratori ex frontalieri, ovvero i loro eredi, che entro il 31.7.2018 hanno presentato all'Agenzia delle Entrate la domanda per aderire alla c.d. "mini voluntary disclosure" e optato per il versamento rateale, devono effettuare il versamento dell'ultima delle tre rate mensili di pari importo, maggiorata degli interessi legali (0,3%).</p> <p>Il versamento deve essere effettuato con il modello F24 ELIDE e non può essere compensato.</p>
30.11.2018	Versamento maggiorazione diritto camerale	<p>Le imprese con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono effettuare il pagamento delle nuove maggiorazioni del diritto camerale deliberate dalle Camere di Commercio (si veda il DM 2.3.2018), qualora il diritto camerale sia stato versato, senza la prevista maggiorazione, entro il 20.4.2018.</p>
30.11.2018	Trattenuta acconti da 730/2018	<p>In relazione alle persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2018, i sostituti d'imposta devono trattenere, dagli emolumenti corrisposti a novembre, il secondo o unico acconto, dovuto per il 2018, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni.</p> <p>Se gli emolumenti corrisposti sono incapienti, la parte residua deve essere trattenuta nel successivo mese di dicembre, applicando la maggiorazione dello 0,4%.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.11.2018	Versamento acconti imposte da modello REDDITI 2018 PF	<p>Le persone fisiche devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2018, relativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'IRPEF; • alla cedolare secca sulle locazioni; • all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi" ex art. 27 del DL 98/2011; • all'imposta sostitutiva del 15% o 5% per i contribuenti rientranti nel nuovo regime fiscale forfettario ex L. 190/2014; • all'IVIE (se si possiedono immobili all'estero); • all'IVAFE (se si detengono attività finanziarie all'estero); • all'addizionale IRPEF sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "pornotax"). <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>
30.11.2018	Versamento acconti contributi INPS da modello REDDITI 2018 PF	<p>Le persone fisiche iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l'anno 2018, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno 2017, eccedente il minimale di reddito stabilito per l'anno 2018, nei limiti del previsto massimale.</p> <p>Le persone fisiche iscritte alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l'anno 2018, pari al 40%, calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l'anno 2017, nei limiti del previsto massimale.</p> <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>
30.11.2018	Versamento acconti imposte da modello REDDITI 2018 SP	<p>Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2018, dell'addizionale sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "pornotax").</p> <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>
30.11.2018	Versamento acconti imposte da modelli REDDITI 2018 SC ed ENC	<p>I soggetti IRES, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2018, relativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'IRES; • alla maggiorazione IRES prevista per le società "di comodo" o in perdita sistematica; • all'addizionale IRES prevista nei confronti degli enti creditizi e finanziari; • all'addizionale IRES nei confronti dei soggetti che operano nel settore degli idrocarburi, prevista dalla L. 6.2.2009 n. 7; • all'addizionale IRES sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "pornotax"). <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>

NOVEMBRE 2018: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.11.2018	Versamento acconti IRAP	Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto IRAP, dovuto per l'anno 2018. Tali versamenti non possono essere rateizzati.
30.11.2018	Versamento rate imposte e contributi	I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione al saldo e al primo acconto di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2018: <ul style="list-style-type: none"> • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 2.7.2018; • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2018.
30.11.2018	Consolidato fiscale	Le società controllanti "solari" devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, in caso di mancato rinnovo dell'opzione per la tassazione di gruppo (consolidato nazionale), l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto partecipante, utilizzando l'apposito modello.
30.11.2018	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: <ul style="list-style-type: none"> • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di novembre 2018 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di novembre 2018. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo "modello RLI", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 15.6.2017 n. 112605.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>